



Partenariato per l'innovazione relativo a "LO SVILUPPO E ACQUISIZIONE DI UNA INNOVATIVA ARCHITETTURA INFORMATICA DI INTERAZIONE TRA RICERCA, IMPRESE E ALTRI STAKEHOLDER" - PROGETTO UNICA STARTS POR SARDEGNA FESR 2014-2020" Schema di contratto di servizi di ricerca e sviluppo per gli Operatori Economici aggiudicatari della Fase 4 "Realizzazione".

CIG 7574643923, CUP F21117000060005; F26C18000100005

TRA

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto di (*Stazione Appaltante*), con sede legale in via Università 40, partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito indicata con l'espressione "Stazione appaltante"

E

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto di (*Operatore Economico*), con sede legale in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito indicato con l'espressione "Operatore economico" quando insieme denominate "Le parti",

#### PREMESSO CHE

- La Stazione appaltante con determinazione n. \_\_\_\_ del XX/XX/XXXX ha avviato una procedura di partenariato per l'innovazione relativo a "LO SVILUPPO E ACQUISIZIONE DI UNA INNOVATIVA ARCHITETTURA INFORMATICA DI INTERAZIONE TRA RICERCA, IMPRESE E ALTRI STAKEHOLDER" - PROGETTO UNICA STARTS POR SARDEGNA FESR 2014-2020", pubblicata sulla GUE del XX/XX/XXXX. La procedura è stata resa possibile grazie al contributo finanziario di Sardegna Ricerche a valere sull'azione 1.3.1 del PO FESR Sardegna 2014-2020;
- La procedura di partenariato per l'innovazione è strutturata nelle seguenti fasi:
  - a) **Fase 1 - Preselezione.** In questa fase gli operatori, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale indicati all'art. 4 del disciplinare di gara, possono formulare domanda di partecipazione. Saranno ammessi a partecipare alla fase 2, mediante lettera d'invito, tutti coloro che saranno stati valutati idonei.
  - b) **Fase 2 - Offerta iniziale.** Tale fase, che prende avvio con la lettera d'invito, è articolata come segue:



- 1) Incontri con l'Amministrazione. Agli incontri saranno **invitati** a partecipare tutti gli operatori economici che avranno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura e che saranno stati valutati idonei nella Fase 1.
  - 2) Presentazione da parte degli operatori economici di un'offerta iniziale (contenente il progetto preliminare che includa lo studio di fattibilità tecnica dello stesso progetto) secondo le modalità previste all'art. 6 del disciplinare di gara.
  - 3) Valutazione delle offerte iniziali secondo i criteri previsti all'art. 6 del disciplinare di gara. Saranno ammessi a partecipare alla fase 3 di cui alla lettera c) del presente articolo, mediante lettera d'invito, tutti coloro che avranno riportato il punteggio minimo previsto dall'art.6 del disciplinare di gara.
- c) **Fase 3 - Negoziazione e offerta finale.** La fase 3 comprende:
- 1) **Fase 3.1. - Negoziazione.** Negoziazione per il miglioramento del contenuto dell'offerta iniziale.
  - 2) **Fase 3.2. - Offerta finale.** Presentazione offerta finale e aggiudicazione all'operatore che avrà ottenuto il punteggio migliore secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 7, del disciplinare di gara.
- d) **Fase 4 - Realizzazione.** In tale fase si procederà alla realizzazione, testing e collaudo dell'architettura informatica. Sono previsti quattro momenti di verifica degli stati di avanzamento (SAL), incluso il collaudo finale, cui ricollegare congrue rate secondo modalità e importi di seguito concordati. la stazione appaltante può decidere, ai sensi dell'art. 65 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dopo ogni fase di realizzazione, di risolvere il partenariato per l'innovazione.

La Stazione appaltante con determinazione n. \_\_\_\_ del XX/XX/XXXX ha approvato l'offerta predetta e invitato l'Operatore economico a sottoscrivere il presente contratto, concernente le attività di ricerca e sviluppo necessarie per la realizzazione del suddetto prototipo, per la sperimentazione e il rilascio della versione definitiva della soluzione informatica;

- l'importo di aggiudicazione della Fase 4 è pari a € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) IVA esclusa;
- Trattandosi di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, l'Operatore economico è vincolato al rispetto dell'offerta tecnica presentata durante l'esecuzione contrattuale;



- La Stazione appaltante, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi relativi alle attività di ricerca e sviluppo necessarie per la realizzazione del suddetto prototipo, alla sperimentazione e al rilascio della versione definitiva della soluzione informatica, può decidere di risolvere il partenariato per l'innovazione **secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara e nel presente contratto;**
- Gli obiettivi intermedi sono rappresentati puntualmente **Allegato 1** (Progetto esecutivo corredato da specifiche tecnico-realizzative, fasi, cronoprogramma del processo) presentato dall'operatore economico e di seguito sinteticamente descritti:
  - a. Le attività di ricerca e sviluppo oggetto del presente contratto sono condotte fino alla produzione di un prototipo della soluzione descritta nell'offerta tecnica; alle stesse seguono le attività sperimentazione e rilascio della soluzione innovativa nella sua versione definitiva;
  - b. In seguito alla valutazione positiva dei risultati ottenuti con le attività di ricerca e sviluppo, l'operatore economico è invitato ad avviare le attività di sperimentazione, previa revisione ed eventuale modifica o aggiornamento dei contenuti del presente accordo e dei suoi allegati.
  - c. In seguito alla valutazione positiva dei risultati ottenuti con le attività di sperimentazione l'operatore economico è invitato ad avviare le attività necessarie al rilascio della versione definitiva;
  - d. Il partenariato si conclude con il collaudo della versione definitiva della soluzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI  
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1. Premessa e allegati.**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2. Oggetto del partenariato. Documenti contrattuali intesi come integralmente riportati e trascritti.**

La Stazione appaltante, con le norme e alle condizioni appresso riportate, affida all'Operatore economico, che accetta, il servizio che ha per oggetto quanto specificato nell'**Allegato 1** (Progetto esecutivo corredato da specifiche tecnico-realizzative, fasi, cronoprogramma del processo).

L'Operatore economico si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente contratto con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.

Il partenariato sarà eseguito nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in materia nonché nella piena osservanza di quanto stabilito dal presente contratto e dai seguenti documenti



che, sottoscritti dall'Operatore economico, qui si intendono integralmente riportati e trascritti pur se non materialmente allegati al presente contratto:

- disciplinare di gara;
- scheda tecnica;
- eventuali FAQ pubblicate da Stazione Appaltante;
- ..... (inserire eventuali altri documenti)

Una copia degli stessi, sottoscritta dall'Operatore economico, è depositata presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

In caso di discordanza tra il presente contratto e i documenti sopra indicati, intesi come riportati e trascritti, il contenuto del contratto medesimo ha valore prevalente su quello dei primi.

Nel caso in cui l'Operatore economico riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti del partenariato e contrattuali, lo stesso deve informare immediatamente la Stazione appaltante perché si pronunci sull'esatta interpretazione. L'interpretazione della Stazione appaltante ha valore definitivo.

L'Operatore economico è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

#### **Art. 3. Tempi e termini di esecuzione del servizio. Sospensioni e ritardo nell'esecuzione.**

Il presente partenariato ha una durata di mesi \_\_\_\_ (\_\_\_\_) decorrenti dalla stipula del contratto. Prima della conclusione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il medesimo di ulteriori mesi \_\_\_\_ (\_\_\_\_) alle medesime condizioni contrattuali. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per la Stazione appaltante che la eserciterà a suo insindacabile giudizio esclusivamente con atto scritto, senza che l'Operatore economico abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui la Stazione appaltante non intenda procedere alla suddetta proroga del contratto.

L'Operatore economico non può sospendere l'esecuzione del partenariato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Operatore economico costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dall'eventuale rinnovo della procedura di partenariato di cui si tratta.

#### **Art. 4. Prezzo contrattuale. Condizioni di pagamento.**

Il prezzo contrattuale è fissato in € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) IVA esclusa. Il prezzo contrattuale pattuito a carico della Stazione Appaltante è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del



contratto, senza alcuna possibilità di revisione. Nulla pertanto sarà riconosciuto all'Operatore economico a titolo di variabilità dei prezzi indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, che, incidendo sui costi, potrebbero legittimare una revisione dei prezzi.

Pertanto nel prezzo sopraindicato si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso.

Il pagamento delle congrue rate verrà disposto per stati di avanzamento secondo quanto previsto all'art. 3 comma d) del disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante è un'amministrazione pubblica inclusa nel "Conto economico consolidato" della pubblica amministrazione, di cui all'art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall'ISTAT. Pertanto l'Operatore Economico in materia di IVA e **SPLIT PAYMENT** ha l'obbligo di applicare la normativa vigente al momento dell'emissione della fattura. La fattura in formato elettronico dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura "Azione 1.3.1 POR FESR Sardegna 2014-2020" (CIG 7574643923; CUP F21117000060005; F26C18000100005 e all'interno del campo "esigibilità IVA" si dovrà necessariamente inserire la lettera "S" per indicare il regime della scissione dei pagamenti.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti con l'esattoria.

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, a seguito di verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente alla Stazione appaltante.

#### **Art. 5. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento purché idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'Operatore economico comunica entro 7 giorni dalla stipula del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, secondo il modello fornito da Stazione Appaltante.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente, CIG 7574643923.



#### **Art. 6. Spese. Oneri e obblighi dell'Operatore economico.**

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'Operatore economico. Le spese di bollo della presente sono a carico dell'Operatore economico. La presente a norma della Legge del Registro, in quanto redatta sotto forma di scrittura privata e disciplinata in rapporto al regime fiscale IVA, andrà registrata solo in caso d'uso a spese di chi ne farà richiesta.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Operatore economico, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio;
- tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto del partenariato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'Operatore economico;
- tutti gli oneri diretti e indiretti connessi con i servizi richiesti, compresi i costi relativi alla garanzia definitiva di cui all'art. 13 del presente contratto;
- tutti gli oneri accessori;
- le spese per la stipula del contratto.

Sono altresì a totale carico dell'Operatore economico i seguenti obblighi:

- l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nei documenti di gara non appena il contratto diventa efficace;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Stazione appaltante non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- tenere indenne la Stazione appaltante da pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalle prestazioni del presente contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente contratto e da tutti i documenti di gara;
- non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque sulla base di una preventiva autorizzazione della Stazione appaltante;



- avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, prevalentemente relative alla Fase di sperimentazione, di personale specializzato che potrà accedere ai locali della Stazione appaltante, qualora necessario, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Operatore economico verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
- rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di offerta.

#### **Art. 7- Responsabilità dell'Aggiudicatario**

L'Operatore Economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto del partenariato. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali della Stazione appaltante, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il disciplinare di gara, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

#### **Art. 8. Subappalto.**

In materia di subappalto si applica l'art.4 comma 9) del disciplinare di gara.

L'Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: [REDACTED]

L'Operatore economico è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Operatore economico si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di



subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto la Stazione appaltante procederà a richiedere all'Operatore economico l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore economico, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Operatore economico si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 c.13 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in materia di pagamenti alle piccole e medie imprese subappaltatrici.

Qualora l'Operatore economico non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore economico entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Operatore economico.

L'Operatore economico si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso siano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Operatore economico non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del subappaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente contratto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell'art. 35 del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, ove applicabile.





### Art. 9 - Condizioni di esecuzione

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dal disciplinare di gara e dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Operatore Economico aggiudicatario non può sospendere l'esecuzione del partenariato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Operatore Economico costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura di cui si tratta.

### Art. 10. Verifiche e collaudi del partenariato

Il controllo sulla regolare esecuzione del partenariato sarà effettuato sistematicamente dal **Responsabile del Procedimento**, che potrà essere affiancato a tal fine da ulteriore personale, interno e/o esterno, indicato dalla Stazione Appaltante. In particolare la Stazione Appaltante potrà avvalersi di esperti esterni per la valutazione tecnico-scientifica dei risultati della Fase di ricerca e sviluppo.

La Stazione appaltante procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Le controparti, in sede di verifica delle prestazioni si attivano, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni affinché il partenariato venga eseguito a regola d'arte.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale la Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Operatore Economico e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto di partenariato.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

La Stazione appaltante si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e conformità:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare;
- i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.



Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per la Stazione appaltante. L'Operatore economico nomina quale Responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Aggiudicatario), \_\_\_\_\_.

#### Art. 11. Proprietà dei risultati del partenariato

##### Proprietà dei risultati del partenariato

###### *Garanzia di titolarità*

- L'Operatore Economico dovrà garantire di aver previamente acquisito ai sensi dell'art. 12-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche il complesso dei diritti di utilizzazione economica del software. Qualora l'Operatore Economico si avvalga o intenda avvalersi di collaboratori esterni, dovrà comunque fare in modo di stipulare con i collaboratori un contratto di cessione del complesso dei diritti di utilizzazione economica del software; qualora il software fosse realizzato sfruttando altri software, l'Operatore Economico dovrà garantire, a sua cura e spese, il rispetto delle rispettive licenze.

###### *Cessione dei diritti di utilizzazione.*

- L'Operatore Economico dovrà cedere alla Stazione appaltante, senza alcun ulteriore onere, il complesso dei diritti di utilizzazione economica che le vigenti leggi riconoscono all'autore e al titolare dei diritti d'autore, comunque inerenti, conseguenti o connessi al software, nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti, ivi compresi, oltre al codice sorgente ed eseguibile del software, tutti gli elementi dell'interfaccia grafica, gli elementi audiovisivi, le immagini, i suoni, i video e il materiale preparatorio, e dovrà garantire la Stazione appaltante da qualunque pretesa o rivendicazione di terzi relativa ai diritti di utilizzazione economica del software e degli ulteriori elementi.
- La cessione dovrà essere fatta senza limiti di tempo e per lo sfruttamento in qualunque territorio del programma.
- Tra i diritti ceduti sono ricompresi i seguenti, elencati a titolo meramente esemplificativo: il diritto esclusivo di eseguire, caricare, installare, memorizzare, accedere, visualizzare, utilizzare, preparare materiale correlato, compilare e decompilare, codificare e de-codificare, assemblare e disassemblare, pubblicare, diffondere, condividere, trasmettere con qualsiasi mezzo e attraverso qualsiasi sistema, tradurre in altre lingue o dialetti, elaborare, modificare o trasformare in altra forma, adattare, riprodurre e porre in commercio esemplari adattati, modificati e registrati, ridurre e in genere tutti i diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, cedere a terzi i diritti acquistati senza necessità di alcun consenso.



- La cessione comprende anche il diritto di porre in commercio, concedere in licenza, di distribuire al pubblico, compresa la locazione, del software originale, delle copie dello stesso, o di eventuali opere derivate, anche mediante l'implementazione di servizi SaaS e PaaS.
- L'Operatore Economico, fermi restando i diritti morali, essendo obbligato a cedere il complesso dei diritti di utilizzazione patrimoniale, non potrà accampare alcun diritto di sfruttamento economico sul software, né potrà rilasciarlo tal quale o perfezionarlo per venderlo come software per le stesse applicazioni, né come SaaS (Software as a Service), o in qualsivoglia altra modalità.

#### *Obblighi relativi alla fornitura*

L'Operatore Economico si obbliga a rilasciare alla Stazione appaltante il codice sorgente completo ed esaurientemente documentato nella forma utilizzata per lo sviluppo della soluzione, gli eseguibili, la documentazione tecnica, i manuali d'uso e ogni altro documento/codice necessario al corretto funzionamento dell'architettura oggetto del partenariato. Il software risiederà su server dedicati della Stazione appaltante, e dovrà essere progettato e realizzato in maniera tale da garantire l'integrazione e l'interoperabilità con l'architettura dei server medesimi.

L'Operatore Economico aggiudicatario ha l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalle prestazioni oggetto del presente partenariato ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi

#### **Art. 12. Penali nell'esecuzione del partenariato.**

Ai sensi dell'art. 113 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalla scheda tecnica, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale fissata nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola inadempienza agli obblighi contrattuali.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui le prestazioni contrattuali siano eseguite anche in modo solo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni stabilite. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligo della medesima penale. Resta salvo il risarcimento del maggior danno per la Stazione appaltante.

La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% del prezzo contrattuale oltre la quale la Stazione appaltante, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione



scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse della Stazione appaltante e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Operatore economico. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 113 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, secondo quanto previsto dal disciplinare e dalla scheda tecnica, viene applicata una penale fissata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza.

La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del **10%** oltre la quale la Stazione appaltante, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la **facoltà di risolvere immediatamente il contratto**, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse della Stazione appaltante e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Operatore Economico.

Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.

#### **Art. 13. Garanzia definitiva.**

L'esecutività del presente contratto è vincolata all'accettazione di una cauzione avente titolo definitivo nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 12 del disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato.

La Stazione Appaltante accetta quale cauzione definitiva la polizza assicurativa/fideiussione bancaria \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_, nell'interesse dell'operatore economico.

#### **Art. 14. Recesso e risoluzione.**

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n.50/2016 la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento. Si applica integralmente l'art. 18 del disciplinare di gara. La Stazione appaltante può inoltre risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'art. 19 del disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato.

La Stazione appaltante, inoltre in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi indicati nell'allegato progetto esecutivo relativi alle attività di ricerca e sviluppo necessarie per la realizzazione del



suddetto prototipo, alla sperimentazione e al rilascio della versione definitiva della soluzione, può decidere di risolvere il partenariato per l'innovazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per cause imputabili all'operatore economico, la Stazione appaltante potrà incamerare la garanzia definitiva prestata dall'Operatore economico. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 15. Normativa antimafia: condizione risolutiva e recesso.**

Il presente contratto è stipulato in assenza delle informazioni antimafia di cui agli artt. 91 e ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 essendo decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata da Stazione Appaltante alla Prefettura territorialmente competente a rilasciare le comunicazioni.

Le parti convengono, pertanto, che il presente contratto è sottoposto alla **condizione risolutiva** prevista dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in relazione al ricevimento da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra da cui risultino cause ostative alla stipula del contratto relativamente all'Operatore economico.

Qualora sia accertata a carico dell'Operatore economico la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91 comma 7 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'art. 92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### **Art. 16. Divieto di cessione del contratto.**

È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente contratto a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.



#### **Art. 17. Dovere di riservatezza.**

Tutti i documenti, le informazioni, i procedimenti, i dati, inclusi quelli tecnici, nonché i concetti, le idee, relativi all'esecuzione del presente contratto si intendono riservati e coperti da segreto. L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso concernenti il partenariato e i soggetti e attività ad esso connessi, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del partenariato in questione. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'Operatore economico sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che lo stesso Operatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori. Tale obbligo non sussiste altresì nel caso in cui la Stazione appaltante abbia espressamente autorizzato l'Operatore economico a divulgare i dati a specifici soggetti. L'Operatore economico è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Operatore economico si impegna inoltre ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che per ragioni del loro ufficio vengano a conoscenza dei dati e delle informazioni riservati. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza delle obbligazioni contrattuali connesse alla presente procedura di partenariato per l'innovazione. Pertanto l'obbligo di riservatezza sarà considerato pienamente valido ed efficace anche successivamente alla sopraggiunta scadenza del presente contratto.

È fatto espresso divieto all'Operatore economico di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'oggetto del presente contratto, salvo espressa autorizzazione della Stazione appaltante.

In caso di autorizzazione della Stazione appaltante, l'Operatore economico dovrà comunque dare evidenza che il partenariato è stato realizzato con il contributo della Regione autonoma della Sardegna e del POR FESR 2014 - 2020, al fine di rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 e 116 Reg. CE 1303/2013, utilizzando i segni/loghi distintivi previsti dalla relativa normativa comunitaria.



L'obbligo di riservatezza sussiste anche nel caso in cui l'Operatore Economico debba richiamare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi del precedente art. 14, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare Stazione appaltante medesima.

L'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) in materia di riservatezza 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR).

#### **Art. 18. Responsabile unico procedimento**

E' designato con Disposizione Dirigenziale n. 65 del 15/03/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento, il Dott. Ing. Massimiliano Saba.

#### **Art. 19. Foro competente esclusivo.**

Le controversie inerenti l'esecuzione del partenariato che dovessero sorgere tra l'Operatore economico e Stazione Appaltante, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione e dalla documentazione richiamata all'art. 2, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

Cagliari, lì                      2018

La Stazione Appaltante

L'Operatore Economico

**Le parti dichiarano di approvare specificamente, previa rilettura, ai sensi dell'art. 1341 C. C., le clausole contenute nell'art. 2 (Oggetto del partenariato. Documenti contrattuali intesi come integralmente riportati e trascritti); art. 3 (Tempi e termini di esecuzione del servizio. Sospensioni e ritardo nell'esecuzione); art. 4 (Prezzo contrattuale. Condizioni di pagamento); art. 7 (Responsabilità dell'Aggiudicatario); art. 12 (nell'esecuzione del partenariato); art. 13 (Garanzia definitiva); art. 14**



**Università degli Studi di Cagliari**  
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO  
Responsabile del procedimento: Massimiliano Saba



(Recesso e risoluzione); art. 15 (Normativa antimafia: condizione risolutiva e recesso); art. 19 (Foro competente esclusivo).

Cagliari, lì                      2018

L'Operatore Economico

### Allegato 1

**(Progetto esecutivo: offerta tecnica corredata da disegni tecnici, specifiche tecnico-realizzative, fasi, cronoprogramma del processo, obiettivi intermedi al cui raggiungimento sono collegati i pagamenti)**

